

Disciplina semplificata per il funzionamento del Sistema Indennitario per l' esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso, ai sensi della Deliberazione dell' Autorità per l' energia elettrica e il gas, ARG/elt 191/09 per l' anno 2011

TITOLO I

Disposizioni generali

*Articolo 1
Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, valgono le definizioni di cui all'articolo 1 del "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07" e all'articolo 1 della delibera ARG/elt 4/08 e all'articolo 1 della delibera ARG/elt 42/08 e le seguenti definizioni:

- **Allegato B della Delibera:** è l'allegato B della Deliberazione dell'Autorità ARG/elt 191/09 recante disposizioni relative all'istituzione di un "Sistema indennitario per l' esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso";
- **Autorità:** è l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- **Cassa:** è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
- **Corrispettivo C^{MOR}:** è il corrispettivo applicato dall'Impresa distributrice ai sensi del comma 3.2 dell'Allegato B della Delibera;
- **Credito:** è il credito definito ai sensi del comma 2.1 dell'Allegato B della Delibera;
- **Elementi identificativi dell'Esercente la vendita:** sono la ragione sociale e la partita IVA che identificano l' esercente la vendita;
- **Esercente la vendita:** è l' esercente la maggior tutela o l' utente del dispacciamento che possono trovarsi nella condizione di Esercente la vendita Entrante o Esercente la vendita Uscente, ai sensi del presente Regolamento;
- **Esercente la vendita Entrante:** è l' esercente la maggior tutela che serve il punto di prelievo oggetto della richiesta di indennizzo o l' utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento e di trasporto è inserito il punto di prelievo oggetto della richiesta di indennizzo a decorrere dal primo giorno del mese successivo dalla richiesta di indennizzo;

- **Esercente la vendita Uscente:** è l'esercente la maggior tutela o l'utente del dispacciamento che effettua la richiesta di indennizzo;
- **Gestore:** è il soggetto gestore del Sistema Indennitario che cura le componenti organizzative e funzionali inerenti i processi del Sistema Indennitario;
- **Flussi informativi:** sono le comunicazioni che devono essere effettuate, per l'operatività del Sistema Indennitario;
- **Impresa distributrice:** è l'impresa distributrice nel cui ambito territoriale è connesso il punto di prelievo oggetto della richiesta di indennizzo;
- **Partecipanti al Sistema Indennitario:** sono i soggetti che operano nel Sistema Indennitario e, segnatamente, gli Esercenti la vendita, le Imprese distributrici e la Cassa;
- **Regolamento:** è il presente regolamento transitorio di funzionamento del Sistema Indennitario relativamente all'anno 2011;
- **Sistema Indennitario:** è il sistema disciplinato ai sensi dell'Allegato B della Delibera;
- **Sequenza di flussi informativi:** è il servizio applicativo di tipo informatico che implementa e controlla il corretto svolgimento di un processo.

Articolo 2

Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

2.1 Oggetto del presente Regolamento sono le modalità di funzionamento del Sistema Indennitario, in particolare:

- a) la definizione dei flussi informativi mediante i quali i Partecipanti al Sistema Indennitario compiono gli atti e le comunicazioni previste dall'Allegato B della Delibera.
- b) i criteri per la gestione dei flussi informativi.

TITOLO II

Criteri per la gestione dei flussi informativi

Articolo 3

Disposizioni generali

3.1 I Partecipanti al Sistema Indennitario utilizzano i canali di comunicazione definiti dal Gestore.

- 3.2 Le modalità di comunicazione di cui al comma 3.1, il contenuto e lo scambio dei flussi informativi sono effettuati sulla base di specifiche tecniche definite dal Gestore. Tali specifiche indicano altresì le norme di sicurezza ed i livelli di servizio.
- 3.3 Il Gestore pubblica sul proprio sito *internet* le specifiche tecniche di cui al comma 3.2.
- 12.2 Le proposte di modifica delle specifiche tecniche sono predisposte dal Gestore che le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*, ai Partecipanti al Sistema Indennitario fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.
- 3.4 Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche vengono pubblicati sul sito *internet* del Gestore e trovano applicazione dalla data definita dal Gestore e comunque non prima di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione.

Articolo 4

Registrazione dei Partecipanti al Sistema Indennitario

- 4.1 La registrazione al sistema informatico, attraverso cui i Partecipanti al Sistema Indennitario aderiscono alle modalità di comunicazione definite dal Gestore ai sensi del comma 3.1, è condizione necessaria ai fini della partecipazione al Sistema Indennitario.
- 4.2 Gli Esercenti la vendita che intendono partecipare al Sistema Indennitario devono richiedere la registrazione presentando una richiesta a mezzo raccomandata A/R, che deve:
- a) essere redatta secondo un modello predisposto dal Gestore;
 - b) recare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con la quale si impegna tra l'altro, sotto la propria responsabilità:
 - a trasmettere in modo tempestivo secondo le modalità definite dal Gestore informazioni veritiere;
 - a richiedere l'ammissione solo per crediti per cui ricorrono tutte le condizioni di cui al comma 2.2 di cui all'Allegato B della Delibera;
 - c) indicare gli estremi per l'eventuale pagamento dell'indennizzo (coordinate bancarie in formato BIC-IBAN) .
- 4.3 Le Imprese Distributrici e la Cassa devono comunicare al Gestore la registrazione al sistema informatico, a mezzo raccomandata A/R, presentando una dichiarazione secondo le medesime modalità di cui al comma 4.2, lettere a) e b), primo alinea.
- 4.4 Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento delle richiesta di registrazione di cui al comma 4.2, il Gestore comunica all'Esercenti la vendita l'accoglimento della richiesta medesima, e le credenziali di sicurezza per la gestione delle comunicazioni, secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche di cui al comma 3.2.

- 4.5 L'accoglimento della richiesta di registrazione abilita l'Esercente la vendita a presentare le richieste di indennizzo e a ricevere la comunicazioni di cui agli articoli 8 e 9.
- 4.6 Entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione della registrazione di cui al comma 4.3, il Gestore comunica a ciascuna Impresa Distributrice e alla Cassa le credenziali di sicurezza per la gestione delle comunicazioni, secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche di cui al comma 3.2.
- 4.7 I Partecipanti al Sistema Indennitario sono tenuti a conformare i propri comportamenti ai fini dell'utilizzo del medesimo sistema agli ordinari principi di correttezza e buona fede. Nei casi in cui si rilevino comportamenti difforni da tali principi, il Gestore ne dà informativa all'Autorità secondo le modalità dalla medesima definite.

TITOLO III

Funzionamento del Sistema Indennitario

Articolo 5

Disposizioni generali

- 5.1 Il presente Titolo III disciplina le modalità, i contenuti e le tempistiche degli atti e delle comunicazioni che il Gestore e i Partecipanti al Sistema Indennitario compiono nell'ambito dello stesso.
- 5.2 I Partecipanti al Sistema Indennitario sono tenuti a verificare lo stato dei procedimenti del Sistema Indennitario di loro competenza con le modalità e le tempistiche definite dal Gestore ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 6

Contenuto della richiesta di indennizzo

- 6.1 La richiesta di indennizzo deve essere redatta secondo le specifiche tecniche di cui al comma 3.2 e presentata al Gestore entro e non oltre i primi 3 (tre) giorni lavorativi di ciascun mese.
- 6.2 La richiesta di indennizzo deve contenere:
- a) gli elementi necessari ad identificare il cliente finale soggetto passivo del Credito, definiti al comma 6.3;
 - b) il valore del Credito, secondo quanto previsto ai sensi del comma 6.4;
 - c) il valore dell'indennizzo, determinato ai sensi del comma 6.5.

- 6.3 Per l'identificazione del cliente finale soggetto passivo del Credito, l'Esercente la vendita Uscente indica:
- a) il codice fiscale o la partita IVA del cliente finale;
 - b) il POD di cui il cliente finale è titolare.
- 6.4 L'Esercente la vendita Uscente indica il valore del Credito, evidenziando le modalità con cui ha provveduto al calcolo del medesimo valore.
- 6.5 Il valore dell'indennizzo viene calcolato dall'Esercente la vendita Uscente secondo la seguente formula:

$$C^{MOR} = \min(Credito, Fatt_{bim}) + C_{I-1}^{MOR}$$

dove:

$Fatt_{bim}$: è il valore medio degli importi fatturati con riferimento 2 (due) mesi di erogazione della fornitura, calcolato come:

$$Fatt_{bim} = 60 \times \frac{Fatt}{Ng_{Fatt}}$$

con:

$Fatt$: importi fatturati al cliente finale relativi ad almeno due fatture consecutive emesse negli ultimi dodici mesi solari

Ng_{Fatt} : numero dei giorni di fatturazione delle fatture prese in considerazione

C_{I-1}^{MOR} : è l'eventuale valore del corrispettivo C^{MOR} fatturato al cliente finale e non riscosso

- 6.6 Nel caso di utilizzo della fattura di chiusura emessa dall' esercente la vendita successivamente alla data di *switching*, l'importo fatturato da considerare corrisponde al valore complessivamente fatturato al lordo degli importi già versati dal cliente finale relativi alle fatture emesse a titolo di acconto.
- 6.7 È fatta salva la facoltà, per il Gestore, di richiedere all'Esercente la vendita uscente la documentazione comprovante il Credito per cui si richiede l'indennizzo.

Articolo 7

Presenza in carico e verifica delle richieste di indennizzo

- 7.1 Per ciascuna richiesta di indennizzo, entro e non oltre 7 (sette) giorni dal termine di cui al comma 6.1, il Gestore nel rispetto delle disposizioni dell' Allegato B della Delibera:

- a) verifica la completezza e conformità delle informazioni presentate dall'Esercente la vendita Uscente rispetto a quanto richiesto dall'articolo 6;
- b) comunica all'Esercente la vendita Uscente:
 - il numero di protocollo assegnato alla richiesta di indennizzo;
 - il POD;
 - il codice fiscale/partita Iva del cliente finale.

7.2 Nel caso di esito negativo della verifica di cui al comma 7.1, il Gestore comunica all'Esercente la vendita Uscente, entro il termine di cui al medesimo comma 7.1, che la richiesta di indennizzo non è stata accolta indicando:

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera a);
- il POD;
- il codice fiscale/partita IVA del cliente finale titolare del punto di prelievo;
- il motivo della incompletezza e/o non conformità.

Articolo 8

Gestione della richiesta di indennizzo

8.1 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 7.1, il Gestore comunica all'Impresa distributrice, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal termine di cui al medesimo comma, l'accoglimento della richiesta dell'indennizzo, indicando:

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera b);
- il POD;
- il codice fiscale/partita Iva del cliente finale titolare del punto di prelievo;
- il valore dell'indennizzo, pari a quello identificato ai sensi del comma 6.2, lettera c).

8.2 A seguito della comunicazione di cui al comma 8.1, l'Impresa distributrice, entro la fine del mese in cui è pervenuta la comunicazione di cui al punto 8.1, comunica al Gestore:

a) gli elementi identificativi dell'Esercente la vendita Entrante indicando altresì:

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1, lettera b);
- il POD;

b) l'eventuale impossibilità di identificare l'Esercente la vendita Entrante, indicando:

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1, lettera b);
- il POD
- la causale, specificando uno dei motivi indicato al comma 8.3.

8.3 Il motivo che l'Impresa distributrice deve indicare nel caso di impossibilità di identificare l'Esercente la vendita Entrante deve essere uno tra quelli di seguito indicati:

- POD non presente nella banca dati dell'Impresa distributrice;
- POD non attivo;
- mancata corrispondenza tra l'associazione POD e codice fiscale/partita IVA comunicata dall'Esercente la vendita Uscente e le informazioni dell'Impresa distributrice.

8.4 L'Impresa distributrice comunica al Gestore, con cadenza bisettimanale, un rendiconto analitico di tutte le richieste di indennizzo accolte, contenente le seguenti informazioni:

- a) la data di emissione della fattura, se emessa, nei confronti dell'Esercente la vendita Entrante contenente il corrispettivo C^{MOR} indicando altresì:
 - il numero di protocollo di cui al comma 7.1, lettera b);
 - il POD;
 - l'Esercente la Vendita Entrante;
 - l'importo relativo al corrispettivo C^{MOR} ;
- b) la data di versamento a Cassa, se effettuato, del corrispettivo C^{MOR} applicato all'Esercente la Vendita Entrante indicando altresì:
 - il numero di protocollo di cui al comma 7.1, lettera b);
 - il POD;
 - l'importo relativo al corrispettivo C^{MOR} .

8.5 La comunicazione di cui al comma 8.4 lettera b), conclude il flusso di comunicazioni dell'Impresa distributrice relativo alla richiesta di indennizzo.

8.6 Entro 7 (sette) giorni dal termine di cui al comma 8.2, a seguito del ricevimento degli elementi identificativi dell'Esercente la vendita Entrante di cui al medesimo comma 8.2, lettera a), il Gestore comunica:

- a) all'Esercente la vendita Entrante, che il cliente finale titolare del punto di prelievo da lui servito è oggetto della richiesta di indennizzo, indicando:
 - il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera a);
 - il POD;
 - il codice fiscale/partita Iva del cliente finale titolare del punto di prelievo;
 - il valore del corrispettivo C^{MOR} , pari a quello identificato ai sensi del comma 6.2, lettera c);
- b) alla Cassa le seguenti informazioni:
 - il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera a);
 - gli elementi identificativi dell'Esercente la vendita Uscente;
 - la ragione sociale e la partita IVA dell'Impresa distributrice;
 - il valore dell'indennizzo, pari a quello identificato ai sensi del comma 6.2, lettera c).

- c) all'Esercente la vendita Uscente che la sua richiesta di indennizzo è stata accolta indicando:
- il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera a);
 - il POD;
 - il valore dell'indennizzo, pari a quello identificato ai sensi del comma 6.2, lettera c).

8.7 Entro 7 (sette) giorni dal termine di cui al comma 8.2, a seguito della comunicazione di impossibilità ad individuare l'Esercente la vendita Entrante di cui al medesimo comma 8.2, lettera b), il Gestore comunica all'Esercente la vendita Uscente che la sua richiesta di indennizzo non è stata accolta indicando la motivazione di cui al comma 8.3.

Articolo 9

Gestione dei casi di successivo pagamento del Credito da parte del cliente finale e obblighi informativi alle imprese distributrici e agli esercenti la vendita

- 9.1 L'Esercente la vendita Uscente, qualora si verificano le condizioni di cui al comma 6.1 dell'Allegato B della Deliberazione ARG/elt 191/09, comunica, entro 2 (due) giorni dall'avvenuto accertamento del pagamento da parte del cliente finale, al Gestore l'annullamento della richiesta di indennizzo indicando:
- a) il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera a);
 - b) il POD;
 - c) l'informazione relativa alla riscossione dell'indennizzo, qualora la Cassa abbia già provveduto al versamento dell'indennizzo;
 - d) l'informazione relativa alla mancata riscossione dell'indennizzo, qualora la Cassa non abbia già provveduto al versamento dell'indennizzo.
- 9.2 La comunicazione di cui al comma 6.3, lettera b) dell'Allegato B della Deliberazione ARG/elt 191/09 deve essere effettuata dall'Esercente la vendita Uscente, entro 2 (due) giorni dall'avvenuta restituzione, indicando:
- il numero di protocollo di cui al comma 7.1, lettera a)
 - il POD;
 - la data di restituzione dell'indennizzo al cliente finale.
- 9.3 Qualora si verifichi la condizione di cui al comma 9.1, lettera d), il Gestore, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento dell'annullamento di una richiesta di indennizzo comunica alla Cassa, all'Impresa distributrice e all'Esercente la vendita Entrante l'annullamento della richiesta di indennizzo, indicando :
- il numero di protocollo di cui al comma 7.1, lettera a)
 - il POD;

- 9.4 Con cadenza mensile l'Impresa distributrice comunica un rendiconto analitico al Gestore, con riferimento a ciascuna pratica per cui è stato richiesto l'annullamento della richiesta di indennizzo, indicando le seguenti informazioni:
- a) il numero di protocollo di cui al comma 7.1, lettera a);
 - b) il POD;
 - c) gli indennizzi stornati all'esercente la vendita entrante ai sensi del comma 6.6 , lettera a, dell'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09;
 - d) la sospensione degli indennizzo all'esercente la vendita entrante ai sensi del comma 6.6 lettera b, dell'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09.

Articolo 10
Obblighi di comunicazione di Cassa

- 10.1 Con cadenza bisettimanale la Cassa comunica al Gestore un rendiconto analitico, con riferimento a ciascuna pratica per cui è stato richiesto l'annullamento della richiesta di indennizzo, indicando le seguenti informazioni:
- a) il numero di protocollo di cui al comma 7.1, lettera a);
 - b) il POD;
 - c) le restituzioni dell'indennizzo alle impresa distributrice ai sensi del comma 6.7, lettera a, dell'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09.
- 10.2 La Cassa è tenuta a comunicare al Gestore, con cadenza mensile, il rendiconto analitico delle attività svolte indicando, con riferimento a ciascuna richiesta di indennizzo:
- il numero di protocollo di cui al comma 7.1, lettera a);
 - il POD;
 - gli elementi identificativi dell'Esercente la vendita Uscente;
 - il valore del corrispettivo C^{MOR} eventualmente incassato.

Articolo 11
Trattamento dei dati

- 11.1 I dati oggetto del presente Regolamento saranno gestiti e trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati

personali) ed adottando le misure di sicurezza di cui all'Allegato B del medesimo decreto legislativo.

Articolo 12
Disposizioni finali

12.1 Il Gestore pubblica sul proprio sito *internet* il modello per la registrazione al Sistema Indennitario di cui al comma 4.2, lettera a) entro 60 giorni dalla delibera che approva il presente Regolamento.

12.2 Le informazioni relative al Sistema Indennitario sono conservate per un periodo di 5 (cinque) anni solari successivi a quello di immissione delle stesse nel Sistema Informatico, al fine di renderle accessibili all'Autorità, secondo le modalità dalla medesima definite.